

Assicurazione Responsabilità Civile Terzi / Prestatori di lavoro / Prodotti
Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: Liberty Mutual Insurance Europe S.E.

Prodotto: "RCT/O/P"

Data di ultimo aggiornamento 15 Settembre 2025. Questo DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni (DIP danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto

Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede legale in 5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg. In Italia Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede secondaria in via Fabio Filzi 29, 20124 Milano.

Il sito internet, il recapito telefonico e l'indirizzo mail sono rispettivamente: www.liueurope.com; T: +39 02 2627 081; libertyitalia@legalmail.it.

Liberty Mutual Insurance Europe SE opera in Italia in regime di stabilimento ai sensi della direttiva 92/49/ECC e successive modificazioni, nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. f ed art. 23 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005 e successive modificazioni) ed è iscritta all'Elenco II (in appendice all'Albo presso l'IVASS - Codice IVASS impresa: D963R) delle imprese che operano in Italia in regime di stabilimento sub n. I.00162.

Liberty Mutual Insurance Europe SE è sottoposta al controllo dell'autorità di vigilanza dello Stato di Origine (Gran Ducato di Lussemburgo): Commissariat aux Assurances, con sede in 11, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Liberty Specialty Markets è la denominazione commerciale di Liberty Mutual Insurance Europe SE:

Al 31 Dicembre 2020, l'ammontare del capitale netto di Liberty Mutual Insurance Europe SE è di \$1.970.715.000 di cui \$ 255.424.000 di capitale sociale ed \$ 1.715.291.000 di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione dei danni di Liberty Mutual Insurance Europe SE (che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) è pari a 143%. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link www.liueurope.com

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

**R.C. Terzi
Responsabilità derivante
dall'esercizio dell'attività
aziendale**

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi dell'Attività per la quale è prestata l'Assicurazione.

L'Assicurazione comprende altresì l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) e vale sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- ✓ da fatto, anche doloso, di persone delle quali deve rispondere;
- ✓ per i danni cagionati dagli appaltatori e subappaltatori mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso;

**R.C. Terzi
Rischi normalmente
connessi all'attività
aziendale**

A titolo esemplificativo e non esclusivo, la presente assicurazione comprende la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i danni derivanti:

a. dall'esistenza della mensa aziendale, restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a Terzi - l'Assicurazione opera per la sola responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i Prestatori di lavoro rientrano nel novero dei "Terzi" e l'Assicurazione vale a condizione che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;

b. all'Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del C.C., nella sua qualità di committente per danni cagionati a Terzi dai suoi Prestatori di lavoro o altri incaricati, inclusi quelli verificatisi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed in tal caso è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino.

La garanzia non è operante per i danni provocati da Prestatori di lavoro:

- ✓ alla guida di veicoli iscritti al P.R.A. all'Assicurato, di sua proprietà, in usufrutto o locazione;
- ✓ non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

c. all'Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del C.C., nella sua qualità di committente, per

- lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti o impianti eseguiti per le necessità dell'azienda.
- L'estensione è subordinata al fatto che, ove previsto dal Decreto Sicurezza D. Lgs. N° 81/2008), la Contraente / Assicurata abbia dato specifico e formale incarico al "Responsabile dei lavori e/o ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori", nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto stesso ed è valida anche per tali responsabili e/o coordinatori se Prestatori di lavoro dell'Assicurato.
- L'estensione di garanzia viene concessa nell'ambito del massimale previsto in Polizza per i danni a Terzi, ferma comunque l'esclusione di qualsiasi tipo di responsabilità professionale.
- Se al momento del Sinistro esistono anche altre Assicurazioni da chiunque stipulate per i rischi previsti dalla presente garanzia, fermi i limiti dei massimali previsti dal contratto, la presente Polizza ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall'altra o dalle altre Assicurazioni.
- d. dalla proprietà e conduzione di fabbricati e terreni, pertinenze, dipendenze e dei relativi impianti fissi, destinati, direttamente o indirettamente, all'esercizio delle attività Assicurate.
- La garanzia comprende:
- ✓ i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
 - ✓ dalla caduta di neve e ghiaccio da fabbricati e piante
- La garanzia non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali e quelli provocati da funghi e muffe.
- Se al momento del Sinistro esistono anche altre Assicurazioni da chiunque stipulate per i rischi previsti dalla presente garanzia, fermi i limiti dei massimali previsti dal contratto, la presente Polizza ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall'altra o dalle altre Assicurazioni.
- e. dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne in genere, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque nel territorio italiano; qualora la manutenzione sia affidata a Terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- f. dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio degli stand e/o da attività promozionali di ogni tipo;
- g. dall'uso, nell'ambito dell'ubicazione assicurata, di apparecchiature elettroniche in genere poste a servizio del pubblico, di macchine automatiche per la distribuzione di cibi, bevande e/o merci inerenti l'attività e dall'esercizio di mense, bar, inclusa la preparazione / somministrazione di cibi e/o bevande anche alcoliche, spacci aziendali, da chiunque gestiti e con accesso occasionale di Terzi estranei - resta comunque inteso che qualora il servizio sia dato in appalto a Terzi l'Assicurazione opera per la sola responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente;
- h. dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso - siti all'interno dell'Azienda - anche in dipendenza dell'attività prestata dai sanitari e dal personale ausiliario addetto al servizio, compresa la RC personale di sanitari e ausiliari ma esclusa ogni responsabilità di carattere professionale (c.d. "medical malpractice");
- i. dall'organizzazione di visite guidate all'interno dell'azienda per dimostrazione di Prodotti, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale, anche presso Terzi;
- j. dalla circolazione ed uso, da parte dell'Assicurato o dei propri dipendenti, di biciclette, velocipedi e mezzi di trasporto senza motore, sia all'interno che all'esterno dei complessi aziendali dell'Assicurato;
- k. dallo svolgimento del servizio di sorveglianza effettuato con guardiani, anche armati, purché muniti di regolare licenza e dal possesso di cani, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa;
- l. dall'organizzazione di attività dopolavoristica, sportiva e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale, compresa la responsabilità di CRAL o gruppi sportivi aziendali e gite aziendali, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti e dall'impiego di aeromobili;
- m. dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di Prestatori di lavoro dell'Assicurato per tale scopo;
- n. dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- o. ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ed ai veicoli di Terzi e/o dei Prestatori di lavoro stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività, stabilimenti, magazzini, depositi, spazi riservati a parcheggio, ecc., di proprietà od in uso all'Assicurato, restano esclusi i danni da circolazione, furto, incendio e mancato uso ed i danni da atti dolosi in genere se commessi da persone diverse da quelle di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- p. dalla responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi durante lo svolgimento delle loro mansioni, ivi comprese quelle eventualmente esercitate ai sensi dell'Art. 81/2008, arrecati:
- ✓ agli altri Prestatori di lavoro dell'Assicurato, limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale RCO.
 - ✓ alle persone considerate "Terzi" (escluso l'Assicurato stesso) in base alle condizioni di Polizza, entro il limite del massimale RCT.
- q. dalla responsabilità dell'Assicurato relativamente a beni immobili concessi in comodato, leasing, locazione, nolo e simili. Premesso che l'Assicurato può utilizzare beni di proprietà di Terzi, in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, nolo e simili, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da accolto contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei beni medesimi.
- r. alle cose dei dipendenti: a parziale deroga dell'articolo 1.4) Terzi, si conviene di considerare Terzi i Prestatori di lavoro dell'Assicurato per danni arrecati a cose di loro proprietà, possesso e detenzione, giacenti nell'ambito delle attività aziendali. Restano esclusi i danni ai veicoli a motore, denaro, preziosi e valori in genere ed i danni derivanti da incendio, furto e da mancato uso.
- s. dalla proprietà ed esercizio degli impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica (incluse le condutture aeree e sotterranee), della centrale termica, di depositi di carburante e colonnine di distribuzione, e relativi depositi ed attrezzature destinati al funzionamento dell'azienda;
- t. dall'esercizio di asili o scuole private ad uso aziendale, compresi i danni cagionati dai bambini e/o dagli ospiti e la R.C. del personale docente e/o incaricato della sorveglianza.
- u. dalla proprietà ed utilizzo, sia all'interno dei complessi industriali dell'Assicurato che presso terzi, dei macchinari,

	veicoli e mezzi di sollevamento, ancorché semoventi (quali a titolo esemplificativo e non limitativo carrelli elevatori, muletti elettrici, etc.), di proprietà dell'Assicurato o da questi detenuti in locazione, comodato e leasing, purché usati per le attività descritte in Polizza, ed impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta dall'Assicurato esclusi, comunque, i rischi inerenti alla circolazione degli stessi, e come tali soggetti all'obbligo dell'assicurazione, di cui alla legge 990 e relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 24.11.1970, n. 973; v. dall'organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e/o stages formativi. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti dalle persone che partecipano ai suddetti corsi, borse di studio e/o stages. Si precisa comunque che per quanto riguarda i danni corporali subiti dalle persone per le quali l'Assicurato ha l'obbligo di legge di iscrivere all'I.N.A.I.L., la garanzia si intende operante nell'ambito della garanzia R.C.O.. w. dalla partecipazione dell'Assicurato ad associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) e/o società Consortili e/o Consorzi. Nel caso in cui per tali Associazioni o Società sia operante un'altra copertura assicurativa, la presente garanzia opererà a secondo rischio, e quindi in eccedenza, rispetto a quanto risarcito da dette assicurazioni. La garanzia opera comunque esclusivamente per la parte di responsabilità addebitabile all'Assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità solidale con le predette associazioni e/o società e/o Consorzi. x. Appalto/Subappalto: Premesso che l'Assicurato può appaltare e/o subappaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali o lavori e/o prestazioni attinenti all'attività svolta dall'Assicurato, si conviene che: a) sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone mentre eseguono i lavori medesimi rispettivamente in virtù di regolare contratto di Appalto o di Subappalto, in relazione alle attività assicurate b) dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali e nei limiti del massimale RCO, limitatamente alla morte o lesioni personali gravi e gravissime quali definite dall'art. 583 c.p.. Qualora gli Appaltatori o i Subappaltatori abbiano in corso altre Assicurazioni operanti per la Responsabilità Civile derivante dallo svolgimento della loro attività, la copertura assicurativa verrà prestata a secondo Rischio, ovvero per le parti di Risarcimento eccedenti i Massimali o gli eventuali sottolimiti previsti, garantiti dalle Polizze di cui sopra e nel limite del Massimale indicato nella tabella riepilogativa. Tale estensione opera solo nel caso in cui il fatturato delle attività appaltate e/o subappaltate non superi del 40% il fatturato complessivo dell'assicurata / delle assicurate. Qualora il parametro assunto a base per il calcolo del premio sia l'ammontare delle retribuzioni, l'Assicurato si impegna a comunicare anche l'ammontare dei compensi erogati a dette imprese e/o persone. Qualora il parametro sia il fatturato, l'Assicurato si impegna a comunicare anche il fatturato relativo a tali prestazioni
R.C. Terzi Rischi compresi – estensioni di garanzia	a. Danni da incendio: la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni materiali e diretti cagionati a cose di Terzi a seguito di incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da Polizza incendio con garanzia "Ricorso Terzi" la presente estensione opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta Polizza incendio; b. Danni da interruzione o sospensione di attività di Terzi: la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di Terzi (industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, assistenziali, finanziarie, ecc.) purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza; c. Danni a cose in consegna e custodia: a parziale deroga di quanto stabilito all'Art. 1.5 c., la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, inclusi i casi di incendio, esclusi i danni subiti da cose oggetto diretto di lavorazione e beni strumentali utilizzati per l'attività assicurata; d. Danni a cose sollevate, caricate o scaricate: la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni alle cose di Terzi, ancorché in consegna e/o custodia all'Assicurato, sollevate, caricate, scaricate o movimentate nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato e/o di Terzi. Sono altresì compresi i danni da mancato uso delle cose danneggiate. e. Danni a cose in ambito lavori: la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati alle cose nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e/o peso non possono essere rimosse. Restano esclusi i danni alle cose che costituiscono strumento di lavorazione, alle cose che in tutto o in parte sono oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori; f. Danni da Inquinamento accidentale: a parziale deroga di quanto stabilito all'Art. 1.5 q., la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a Terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguenti a fatto improvviso, imprevedibile e non prolungato e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza. Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato. Per "stabilimento" si intende ogni installazione o complesso di installazioni all'interno dei siti produttivi dell'Assicurato volte in modo continuo o discontinuo, ad effettuare produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura. Ai fini dell'operatività della presente estensione è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni: ✓ l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a "Terzi" entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio; ✓ fermo quanto previsto dalle "NORME IN CASO DI SINISTRO" in merito alla denuncia dei Sinistri, ogni Sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Società nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione dell'Assicurazione.

	La presente garanzia opera esclusivamente con territorialità mondo intero esclusi Usa e Canada, e non comprende i danni: a) derivanti da alterazioni di carattere genetico; b) provocati da inquinamento graduale e/o continuo c) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in Polizza; d) di cui l'assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale, comprese le relative le spese di ripristino, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006 e successive disposizioni; e) cagionati a cose di Terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; f) conseguenti: ✓ alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; ✓ alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. La sopra esposta esclusione f. cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. L'Assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sottolimito, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un Sinistro risarcibile a termini di Polizza, escluse le spese di bonifica, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società. Resta inteso che tale importo è da considerarsi parte e non in aggiunta al sottolimito sopra indicato per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso Periodo Assicurativo. Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze; inoltre non vale per qualsiasi tipo di danno verificatosi in relazione al noleggio e/o comodato d'uso di impianti e/o installazioni dell'Assicurato presso Terzi. g. Postuma: la garanzia vale anche per i danni che dovessero verificarsi a seguito di <u>errata installazione, manutenzione o riparazione</u>, eseguite dall'Assicurato o da persone dallo stesso incaricate, di macchine, merci, Prodotti in genere, impianti e simili, <u>fabbricati dall'Assicurato o da Terzi</u>, purché il danno si verifichi entro 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori o di cessazione della Polizza, quale delle due intervenga prima. L'assicurazione è prestata anche per le attività di cui all'art. 1) del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008, purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'Art. 3) del D.M. stesso. La garanzia non opera, per i danni derivanti: ✓ alla parte degli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute, oggetto dei lavori; ✓ da vizio o difetto originario dei Prodotti, da chiunque fabbricati; ✓ da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti, le attrezzature e/o le cose in genere sono destinati/e. ✓ da mancato o intempestivo intervento manutentivo; ✓ da fattispecie comprese all'Art 2.6 Condizioni Particolari RCP.
RCO Responsabilità civile Prestatori di lavoro	L'Assicuratore risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni corporali subiti in conseguenza di infortuni sul lavoro (escluse le malattie professionali) sofferti dai Prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, anche se distaccati presso terzi o altre società controllate, controllanti o collegate, inclusi quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi: ✓ non soggetti all'Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, ✓ assicurati ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. 23/02/2000 n° 38. Si precisa che si intendono compresi, nell'ambito del sottolimito per infortunato nella Garanzia R.C.O., oltre ai danni subiti dall'infortunato, anche i danni a tutti gli aventi diritto ad un risarcimento, ai sensi di legge, in conseguenza di tale infortunio. L'Assicurazione R.C.T. ed R.C.O. vale anche per le azioni esperite da: ✓ INAIL, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche nonché per gli effetti del D. Lgs 23/02/2000 n. 38; ✓ INPS, ai sensi dell'art. 14 della legge 222 del 12/06/1984 e successive modifiche. La validità dell'Assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'Assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata Assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.
RCO Malattie Professionali	La garanzia R.C.O. è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n.1124, o contemplate dal D.P.R. 09/06/1975 n. 482 e successive modifiche ed integrazioni in vigore al momento del Sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute dal giudice come professionali o dovute a causa di servizio. S'intendono comunque escluse la sindrome da immunodeficienza acquisita, le conseguenze della silicosi e dell'asbestosi, nonché qualsiasi altra patologia derivante da silice ed amianto. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della presente Polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurato, o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi dopo la data riportata nella SCHEDA DI POLIZZA. La presente condizione particolare non vale: a. per quei Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; b. per le malattie professionali conseguenti: ✓ alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; ✓ alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

	c. per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; d. per i lavoratori interinali; I Sottolimiti di cui sopra rappresentano la massima esposizione dell'Assicuratore: - per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il Periodo di Assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale. - Più danni verificatisi in uno stesso periodo di Assicurazione.
R.C. Prodotti	La Compagnia si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a Terzi da difetto dei Prodotti dallo stesso fabbricati, fabbricati da Terzi e/o comunque commercializzati, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l'Assicurazione, dopo la consegna a Terzi degli stessi Prodotti a qualsiasi titolo, per morte, lesioni personali e per danneggiamento, distruzione e/o deterioramento di cose, diverse dal Prodotto Assicurato. Agli effetti della presente copertura sono considerati difetto di Prodotto anche: - L'errata concezione / progettazione dei Prodotti; - Le errate, omesse o carenti istruzioni d'uso e manutenzione; - L'errata o difettosa conservazione dei Prodotti; - L'errato o difettoso imballaggio (esclusi, però, quei contenitori e/o imballaggi e/o recipienti ceduti in uso, affitto, comodato o altro, ma non venduti) Si precisa altresì, a titolo esemplificativo e non limitativo, che la garanzia, in relazione all'attività svolta, comprende i danni che i Prodotti, quali componenti di altri Prodotti, provochino ad altro componente o al Prodotto finito.
R.C. Prodotti Rischi compresi – estensioni di garanzia	Danni da incendio: la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a Terzi da incendio dovuti a difetto dei Prodotti descritti in Polizza. Danni da interruzione o sospensione di attività di Terzi: la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di Terzi (industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, assistenziali, finanziarie, ecc.) purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza; Danni da Inquinamento accidentale: a parziale deroga di quanto stabilito all'Art. 2.5 f. la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a Terzi da inquinamento, conseguente a difetto, guasto o rottura accidentale dei Prodotti assicurati, e solo in quanto cagionati da un evento improvviso e comunque non prolungato; Per "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite a causa della rottura accidentale dei Prodotti assicurati. La presente garanzia opera esclusivamente con territorialità mondo intero esclusi i danni verificatisi nei territori di USA e/o Canada. Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze. Restano in ogni caso esclusi i danni derivanti da alterazioni di carattere genetico e quelli di cui l'assicurato sia responsabile a titolo di Danno Ambientale, comprese le relative le spese di ripristino, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006 e successive disposizioni. Postuma da installazione: la garanzia vale anche per i sinistri che dovessero verificarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, a seguito di <u>errata o difettosa installazione</u> eseguita dall'Assicurato o da persone da esso incaricate di macchinari, impianti e altri Prodotti similari il cui processo di fabbricazione debba necessariamente essere <u>completato presso Terzi</u>. Tale processo può includere fasi di posa in opera, montaggio, test, collaudo e quant'altro di inerente alle caratteristiche tecniche dei Prodotti suddetti.

 Che cosa NON è assicurato?	
Persone non considerate Terzi	R.C.Terzi Sono considerati "Terzi" tutte le persone fisiche e giuridiche ad esclusione de: - il legale Rappresentante; - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; - i Prestatori di lavoro limitatamente ai danni rientranti nella garanzia "Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro"; - tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione. R.C.Prodotti Sono considerati "Terzi" tutte le persone fisiche e giuridiche ad esclusione de: - persone fisiche e giuridiche la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione; - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante della Società.
Limitazione della copertura per eventuali sanzioni	Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

Esclusione della copertura per Cyber risk event	In deroga a qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente Polizza o in qualsiasi appendice alla stessa, la presente Polizza non copre perdite, danni, responsabilità, richieste di risarcimento, multe, ammende, penali, costi o spese di qualsiasi natura che siano direttamente o indirettamente causate da e/o risultanti da e/o derivanti da e/o connesse a: (1) Attacco informatico o Incidente informatico, incluso, ma non limitato a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualsiasi Attacco informatico o Incidente informatico; (2) Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, restauro, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato informatico, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati informatici; a prescindere da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca in modo concomitante o in qualsiasi altra sequenza. Nel caso in cui una qualsiasi parte di questa esclusione sia ritenuta non valida o non applicabile, la parte restante rimarrà in vigore a tutti gli effetti. Se la Compagnia sostiene che in ragione della presente appendice la perdita subita dall'Assicurato non è coperta dalla presente Polizza, l'onere di provare il contrario sarà a carico dell'Assicurato. <u>Definizioni</u> 1. Per Sistema Informatico si intende qualsiasi genere di computer, hardware, software, tecnologia informatica e/o sistema di comunicazione e/o dispositivo elettronico, (inclusendo, ma non limitandosi a, smart phone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, includendo qualsiasi sistema simile ai suddetti o qualsiasi configurazione degli stessi, ed inoltre si intendono inclusi qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione dati, apparecchiature di rete e/o struttura/servizio di backup associata, di proprietà o gestita dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte. 2. Per Attacco informatico si intende un atto non autorizzati, dolosi o criminali o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o la minaccia o la truffa di tali atti che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico. 3. Per Incidente informatico si intende: 3.1 qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni correlati che comportino l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico; o 3.2 qualsiasi indisponibilità o guasto parziale o totale o serie di correlati guasti o indisponibilità parziali o totali relativi all'accesso, all'elaborazione, all'uso o al funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico. 4. Per Dati informatici si intendono le informazioni, i fatti, i concetti, il codice o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma che può essere utilizzata, elaborata, trasmessa o memorizzata da un Sistema Informatico
Esclusione della copertura per PFAS	In deroga a qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente Polizza o in qualsiasi appendice alla stessa, la presente Polizza non copre perdite, danni, responsabilità, richieste di risarcimento, multe, ammende, penali, costi o spese di qualsiasi natura che siano direttamente o indirettamente causate da e/o risultanti da e/o derivanti da e/o in connessione con sostanze perfluoroalchiliche o acidi perfluoroacrilici (PFAS), incluso, ma non limitato a, acido perfluorooctanoico (PFOA), perfluorottanosulfonato (PFOS), acido perfluoroheptanoico (PFHpA), acido perfluorononanoico (PFNA), acido perfluoroesano-solfonico (PFHxS), sostanze sostitutive perfluorurate a tecnologia GenX, ADONA, perfluorottanesulfonil, politetrafluoroetilene, acido perfluorononanoico, ammonio perfluorottanato ed i relativi sali, acidi ed alcoli correlati in miscele ed articoli.
Esclusione della copertura per Malattie trasmissibili	In deroga a qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente Polizza o in qualsiasi appendice alla stessa, la presente Polizza non copre perdite, danni, risarcimenti, infortuni, malattie, decessi, spese mediche e/o generiche, costi di difesa o qualsiasi costo effettivo o presunto, direttamente o indirettamente sostenuto indipendentemente da qualsiasi altra causa che contribuisca simultaneamente o in qualsiasi sequenza che sia originata da, causata da, derivante da, risultante da o in altro modo in connessione con una qualsiasi malattia trasmissibile o la paura o la minaccia (sia essa effettiva o percepita) di una malattia trasmissibile. Ai fini di questa clausola ogni perdita, danno, risarcimento, infortunio, malattia, decesso spese mediche e/o generiche, costi di difesa o qualsiasi costo effettivo o presunto, comprende ma non è limitato a qualsiasi costo per sanare, disinfestare, rimuovere, monitorare o testare una malattia trasmissibile. Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo ad un altro organismo dove: a. la sostanza o l'agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi sua variazione, considerata viva o meno, e b. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include ma non è limitato a, trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi, e c. la malattia, la sostanza o l'agente possono causare o minacciare lesioni personali, malattia, stress emotivo, danni alla salute umana, benessere umano o danni alla proprietà.
Rischi Esclusi RCT ed RCO	La presente Assicurazione <u>non</u> comprende i danni: a. diretti da furto o rapina; b. da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate, cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l'Assicurazione; c. a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo; d. derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti, di aeromobili e di veicoli spaziali; e. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16° anno di età; f. derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (es. fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); g. derivanti da detenzione ed uso di armi ed esplosivi; h. derivanti, direttamente o indirettamente da silice, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri;

	i. derivanti da tabacco (compreso fumo passivo); j. alle merci e/o sostanze di Terzi in corso di lavorazione e/o alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti oggetto degli stessi, nonché quelli necessari per l'esecuzione dei lavori; k. a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico e/o rifornimento di carburante agli aeromobili, in ambito portuale ed aeroportuale, nonché di attività di assistenza, manutenzione, costruzione o riparazione svolta all'interno del perimetro aeroportuale. Si intendono altresì esclusi i danni derivanti da proprietà (anche in partecipazione) e/o conduzione di piattaforme ed impianti di trivellazione ubicati in mare (off-shore rigs and platform) e le attività eseguite sulle medesime; l. derivanti e/o conseguenti a malattie trasmissibili (e.g. HIV, epatite di qualsiasi genere, TSE) e/o derivanti dall'utilizzo, raccolta, trasferimento, produzione, vendita e/o distribuzione di sangue, emoderivati, ossa, organi, tessuti e cellule staminali di origine umana e animale; m. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da Prodotti e cose in genere dopo la consegna a Terzi; n. alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori; o. derivanti dall'esposizione o risultanti dalla generazione di campi elettrici o radiazioni elettromagnetiche (E.M.F. – Electro Magnetic Fields) e dalle radiofrequenze in genere; p. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge e da qualsiasi tipo di responsabilità civile professionale e/o contrattuale; q. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento economico; r. di qualsiasi natura, derivanti direttamente o indirettamente da, che siano la conseguenza di o siano connessi a qualsiasi atto di guerra e terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza al Sinistro. Ai fini della presente esclusione, per atto di terrorismo si intende un atto che implica, anche in via non esclusiva, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, che agiscano individualmente o per conto di o in collegamento con qualsiasi organizzazione/i o governo/i e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o scopi simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o di intimorire la popolazione o una qualsiasi parte di questa. Si intendono esclusi anche i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, che abbiano come conseguenza o siano connessi a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione del terrorismo o che in qualsiasi modo siano in relazione con un qualsiasi atto di terrorismo. Nel caso in cui una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o non potesse essere fatta valere, la parte restante conserverà piena validità ed effetto; s. conseguenti, direttamente o indirettamente derivanti da, o avvenute in seguito a violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i Terzi e/o con i dipendenti e collaboratori, ed ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, bossing, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili; t. derivanti dalla produzione e distribuzione di Prodotti farmaceutici, galenici, omeopatici, erboristici, fitoterapici ed impianti medici; u. derivanti da perdite finanziarie e/o patrimoniali non conseguenti a danni a persone o danni a cose; v. derivanti da violazioni, reali o presunte, di copyright, brevetti, marchi, nomi e loghi, nonché di ogni altra violazione di proprietà "intellettuale", derivanti da appropriazioni o violazioni di segreti, industriali o commerciali; w. a condutture ed impianti sotterranei, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento e/o derivanti da cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; x. derivanti da attività svolte all'interno di cisterne, serbatoi, vasche e luoghi sospetti di inquinamento o spazi confinati ai sensi del D. Lgs 81/2008 e DPR 177/2011; y. derivanti sia direttamente che indirettamente da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivanti o frutto di attività Biotecnologiche o di ingegneria genetica o bioingegneria, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana; z. direttamente o indirettamente da, risultante da o in conseguenza di funghi intendendosi per tali qualsiasi fungo o micota e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, muffe, micotossine, spore, lieviti o qualsiasi generazione biogenica di gas nei tessuti. Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato / Contraente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages); nonché i danni di cui l'Assicurato debba risponderne ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
Rischi Esclusi RC Prodotti	La presente Assicurazione <u>non</u> comprende: a. le spese di sostituzione e riparazione del Prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore, nonché i danni da mancata rispondenza dei Prodotti all'uso cui sono destinati, e/o i danneggiamenti di tipo estetico; b. le spese e gli oneri per il ritiro e/o richiamo dal mercato dei Prodotti c. i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; d. le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno salvo che, dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società; e. i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); f. i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; g. i danni derivanti da Prodotti destinati specificatamente al settore nucleare, aeronautico, aerospaziale ed off-shore (rigs and platforms); h. i danni conseguenti a malattie trasmissibili (eg HIV, epatite di qualsiasi genere, TSE) e/o derivanti dall'utilizzo, rac-

	colta, trasferimento, produzione, vendita, distribuzione, di sangue, emoderivati, ossa, organi, tessuti e cellule staminali di origine umana e animale; i. i danni derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e da qualsiasi Prodotto a base di tabacco; j. i danni derivanti da Urea Formaldeide; k. i danni provocati da alcool e Prodotti alcoolici per uso alimentare, limitatamente al territorio degli U.S.A.; l. i danni derivanti da fumi o gas nocivi generati da bacchette d'apporto, elettrodi, nonché da altri materiali fondenti o di consumo utilizzati nella saldatura o nell'industria metallurgica; m. i danni derivati da innesti e/o implantologie di Prodotti contenenti silicone, Prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (Latex); n. i danni da vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina nonché "BSE", e/o TSE (Transmissible Spongiform Encephalopathy), Malattia di Creutzfeldt-Jacob e sindromi correlate; o. i danni provocati da sementi ed organismi geneticamente modificati (G.M.O.) e/o Prodotti per l'alimentazione animale geneticamente modificata, nonché da sostanze e/o ingredienti non conformi a norme e leggi; p. i danni provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco; q. i danni derivanti da violazione di brevetti, marchi, diritto d'autore, idee, slogan, disegni, etc.; r. i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da Prodotti contenenti o composti da piombo, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri, atrazina, CCA (Arseniato di rame Cromato), fosfato nonché i danni che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente a disciplinare le modalità di immissione e trattamento delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza, ecc.); s. i danni derivanti dalla generazione di campi elettro magnetici (EMF) o di radiazioni emesse da parte di qualsiasi apparecchiatura (inclusi telefoni cellulari) ed impianti (incluse le antenne); t. limitatamente al territorio della Germania, i danni provocati da Prodotti soggetti alla normativa tedesca AMG (PharmaPull). u. direttamente o indirettamente da, risultante da o in conseguenza di funghi intendendosi per tali qualsiasi fungo o micota e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, muffe, micotossine, spore, lieviti o qualsiasi generazione biogenica di gas nei tessuti v. I danni derivanti dai pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List). Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato / Contraente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages).
--	--

 Ci sono limiti di copertura?	
RC Terzi	R.C.Terzi (salvo diversa pattuizione tra le Parti) La garanzia RCT vale per i danni che avvengono in tutto il mondo con l'esclusione di U.S.A. e Canada. La garanzia RCO vale per i danni che avvengono nel mondo intero. R.C.Prodotti (salvo diversa pattuizione tra le Parti) L'assicurazione vale per i Prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese, esclusi Usa e Canada, e per i danni verificatisi negli stessi paesi.
RCT - Appalto/ subappalto	Qualora gli Appaltatori o i Subappaltatori abbiano in corso altre Assicurazioni operanti per la Responsabilità Civile derivante dallo svolgimento della loro attività, la copertura assicurativa verrà prestata a secondo Rischio, ovvero per le parti di Risarcimento eccedenti i Massimali o gli eventuali sottolimiti previsti, garantiti dalle Polizze di cui sopra.
RCT - Gestione mense	Qualora il servizio sia dato in appalto a Terzi l'Assicurazione opera per la sola responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.
RCT - Danni da incendio	La garanzia viene prestata fino a concorrenza del sottolimito indicato nella SCHEDA DI POLIZZA per sinistro ed anno assicurativo, con applicazione del sottolimiti, franchigie e scoperti ivi indicati. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da Polizza incendio con garanzia "Ricorso Terzi" la presente estensione opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta Polizza incendio.
RCT - Danni da interruzione e sospensione di attività	La garanzia viene prestata fino a concorrenza del sottolimito indicato nella SCHEDA DI POLIZZA per sinistro ed anno assicurativo, con applicazione del sottolimiti, franchigie e scoperti ivi indicati
RCT - Danni a cose in consegna e custodia	La garanzia garanzia viene prestata fino a concorrenza del sottolimito indicato nella SCHEDA DI POLIZZA per sinistro ed anno assicurativo, con applicazione del sottolimiti, franchigie e scoperti ivi indicati. Si intendono esclusi i danni subiti da cose oggetto diretto di lavorazione e beni strumentali utilizzati per l'attività assicurata
RCT - Danni a cose sollevate, caricate o scaricate	La garanzia viene prestata fino a concorrenza del sottolimito indicato nella SCHEDA DI POLIZZA per sinistro ed anno assicurativo, con applicazione del sottolimiti, franchigie e scoperti ivi indicati.
RCT - Danni a cose in ambito lavori	La garanzia viene prestata con applicazione del sottolimiti, franchigie e scoperti indicati nella SCHEDA DI POLIZZA. Restano esclusi i danni alle cose che costituiscono strumento di lavorazione, alle cose che in tutto o in parte sono oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori;
RCT - Danni da Inquinamento accidentale	L'assicurazione comprende anche i danni da inquinamento dell'ambiente, conseguenti a fatto improvviso, imprevedibile e non prolungato e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza, fino a concorrenza del sottolimito indicato nella SCHEDA DI POLIZZA per sinistro ed anno assicurativo, con applicazione del sottolimiti, franchigie e scoperti ivi indicati.

RCT - Danni da Postuma lavori	La garanzia vale anche per i danni che dovessero verificarsi a seguito di errata installazione, manutenzione o riparazione, eseguite dall'Assicurato o da persone dallo stesso incaricate, di macchine, merci, Prodotti in genere, impianti e simili, fabbricati dall'Assicurato o da Terzi, purché il danno si verifichi entro 12 mesi (salvo diversa pattuizione tra le Parti) dalla data di ultimazione dei lavori o di cessazione della Polizza, quale delle due intervenga prima. La garanzia viene prestata fino a concorrenza del sottolimito indicato nella SCHEDA DI POLIZZA per sinistro ed anno assicurativo, con applicazione del sottolimiti, franchigie e scoperti ivi indicati.
RCT - Franchigia	Ferme le eventuali maggiori franchigie e/o scoperti indicate per le singole Condizioni Particolari, la garanzia inizia ad operare dopo l'importo indicato nella SCHEDA DI POLIZZA per ogni sinistro, che resta a carico dell'Assicurato a titolo di franchigia frontale minima.
RCO - Franchigia	Resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.
RCO - Malattie Professionali	La garanzia è prestata nei limiti dei massimali per sinistro e per persona convenuti in polizza per la RCO. Il limite previsto per sinistro rappresenta anche il limite per anno assicurativo e per sinistro in serie, intendendosi come sinistro in serie l'insieme di più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, originati dalla stessa causa.
RCP - Franchigia	Resta a carico dell'Assicurato la franchigia fissa e/o scoperto percentuale indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.
RCP - Sinistro in serie	Un sinistro in serie è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa. La portata della garanzia assicurativa relativa a un danno in serie è regolamentata dalle Condizioni Contrattuali in vigore al momento in cui sia avvenuto il primo evento dannoso di una serie.
RCT - Danni da Inquinamento	L'assicurazione comprende anche i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, solo in quanto cagionati da un evento improvviso e comunque non prolungato, fino a concorrenza di un sottolimito indicato nella SCHEDA DI POLIZZA per sinistro ed anno assicurativo, nell'ambito del massimale indicato in polizza.
RCP - Danni da interruzione e sospensione di attività	La garanzia viene prestata fino a concorrenza del sottolimito indicato nella SCHEDA DI POLIZZA per sinistro ed anno assicurativo, con applicazione del sottolimiti, franchigie e scoperti ivi indicati
RCP - Danni da Inquinamento	L'assicurazione comprende anche i danni da inquinamento derivanti dai prodotti dell'Assicurato, solo in quanto cagionati da un evento improvviso e comunque non prolungato, fino a concorrenza del sottolimito indicato nella SCHEDA DI POLIZZA per sinistro ed anno assicurativo, con applicazione del sottolimiti, franchigie e scoperti ivi indicati.
RCP - Postuma da installazione	La garanzia vale anche per i sinistri che dovessero verificarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, a seguito di errata o difettosa installazione. La garanzia viene prestata fino a concorrenza del sottolimito indicato nella SCHEDA DI POLIZZA per sinistro ed anno assicurativo, con applicazione del sottolimiti, franchigie e scoperti ivi indicati



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di Sinistro: In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all'Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre 10 giorni lavorativi dalla data in cui ne sia venuto a conoscenza. L'Assicurato deve fare all'Assicuratore denuncia scritta: - di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; - di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l'Assicurato. - ai fini della garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti e quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento dal danneggiato o suoi aventi causa o Terzi, nonché dall'INAIL. Tale denuncia, se fatta all'Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Per presentare denuncia di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente dovranno trasmettere la necessaria documentazione, come previsto agli Artt. 14 delle NORME IN CASO DI SINISTRO, al proprio intermediario assicurativo oppure direttamente all'Assicuratore ai seguenti recapiti: Via Fabio Filzi 29, Milano (MI), 20124 Fax +39 02 2626 0935 sinistri.lsm@legalmail.it Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	L'Assicuratore determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice dell'Assicurazione.

Obblighi dell'impresa	Verificata la responsabilità dell'Assicurato, l'entità del risarcimento del danno o perdita patrimoniale provocato al terzo danneggiato e l'operatività della garanzia così come prestata in polizza, l'Assicuratore provvede al pagamento dell'indennizzo a seguito di accordo amichevole con il terzo danneggiato entro 30 giorni dalla firma dell'accordo amichevole. Tuttavia qualora sia in corso una vertenza giudiziaria, il pagamento dell'indennizzo, se dovuto, sarà eseguito dopo la sentenza stessa oppure anche prima della stessa, qualora si giunga ad un accordo stragiudiziale tra le Parti (anche in seguito a mediazione, conciliazione paritetica, ecc.).
------------------------------	---

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto. I premi devono essere pagati all'intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente a LMIE. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se il contratto prevede l'indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell'eventuale adeguamento /indicizzazione. Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), è previsto, salvo diversa pattuizione tra le Parti, un interesse di frazionamento. Se previsto il frazionamento e/o se dovuto il premio di regolazione, le rate e/o il premio di regolazione vanno pagate alle scadenze stabilite. Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione.
Rimborso	Verificata la responsabilità dell'Assicurato, l'entità del risarcimento del danno o perdita patrimoniale provocato al terzo danneggiato e l'operatività della garanzia così come prestata in polizza, l'Assicuratore provvede al pagamento dell'indennizzo a seguito di accordo amichevole con il terzo danneggiato entro 30 giorni dalla firma dell'accordo amichevole. Tuttavia qualora sia in corso una vertenza giudiziaria, il pagamento dell'indennizzo, se dovuto, sarà eseguito dopo la sentenza stessa oppure anche prima della stessa, qualora si giunga ad un accordo stragiudiziale tra le Parti (anche in seguito a mediazione, conciliazione paritetica, ecc.).

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula Tacito Rinnovo e durata annuale. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.
Sospensione	Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Decorrenza dell'Assicurazione – Pagamento del Premio").

 Come posso disdire la polizza?	
Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.	

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Alle aziende ed imprese che hanno necessità di assicurare la propria responsabilità civile Terzi / Prestatori di lavoro / Prodotti.	

 Quali costi devo sostenere	
Costi di intermediazione - le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è del 19,81% del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte). Compensi – il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Intermediario per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.	


Come posso presentare reclami e risolvere controversie?

All'impresa assicuratrice	Liberty Specialty Markets prende seriamente in considerazione ogni reclamo. Il nostro obiettivo è di gestire efficientemente e correttamente tutti i reclami in modo idoneo e trasparente garantendo che ogni questione sollevata sia scrupolosamente esaminata e, dove possibile, risolta in modo soddisfacente. Per eventuali richieste di informazioni o eventuali dubbi riguardanti la sua polizza o la gestione dei sinistri la preghiamo di contattare in primo luogo il suo intermediario assicurativo. In ogni caso qualora volesse inoltrare un reclamo, in qualsiasi momento sia per iscritto che verbalmente potrà utilizzare i dettagli riportati qui di seguito: Liberty Mutual Insurance Europe SE Indirizzo : Via Fabio Filzi 29 20124 Milano Italy Tel: 0039 02 2627 081 Fax: 0039 02 2626 0935 Email: complaints.lsmitaly@libertyglobalgroup.com Il suo reclamo verrà riscontrato tempestivamente per iscritto da parte di LMIE, ed un riscontro formale circa l'esito del reclamo Le verrà fornito entro 45 giorni dalla effettiva data di ricezione da parte di LMIE. La preghiamo di indicare il numero della Sua polizza e/o il numero di sinistro in ogni corrispondenza.
All'IVASS	Qualora non ricevesse una risposta entro 45 giorni o qualora si ritenesse insoddisfatto dell'esito del reclamo ricevuto da LMIE potrà rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel.: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax : +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	In tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all'Autorità giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, rivolgersi a un Organismo di Mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. La mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda nei confronti della Compagnia.
Negoziazione assistita	È, altresì, possibile in via facoltativa stipulare, assistiti da legale di fiducia, una convenzione di negoziazione assistita con la Compagnia, secondo quanto disciplinato dal D.L. n. 132/2014 convertito dalla L. n. 162 del 10 novembre 2014.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.